

Disobbedienza pacifica relativa all'annullamento dei diritti costituzionali durante l'emergenza Covid-19

(documento v 1.2 del 25-04-2020)

Contiene:

INTRODUZIONE:.....	2
LE SANZIONI COVID19: CARTA STRACCIA?.....	3
RISORSE UTILI.....	3
FAI VALERE I TUOI DIRITTI COSTITUZIONALI IN CASO DI CONTROLLO DURANTE L'EMERGENZA COVID-19.....	4
DIRITTO DI CIRCOLAZIONE ALL'INTERNO DEI CONFINI NAZIONALI.....	4
STATO DI GUERRA.....	5
OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE E GUANTI.....	5
OBBLIGO FIRMA DELL'AUTOCERTIFICAZIONE.....	6
ALLEGATO 1: INFORMATIVA DEI RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI RIGUARDO LA RIPRESA VIDEO E L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI COSCIENZA (da compilare e consegnare al pubblico ufficiale).....	8
RIGUARDO LA VIDEO RIPRESA:.....	8
RIGUARDO L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI COSCIENZA, PACE E RESISTENZA LEGITTIMA.....	11
ALLEGATO 2: Diritto di Resistenza in Italia.....	13

Per favore: diffondi questo documento inoltrandolo ai tuoi amici e conoscenti.

AVVERTENZA:

questo PDF è stato redatto dallo staff di [igrandangoli.it](https://www.igrandangoli.it) sulla base di ricerche indipendenti effettuate su Google e su Youtube cercando di assemblare un documento con il massimo buonsenso e la medesima coscienza con cui un padre di famiglia cerca di provvedere al meglio per i propri cari. In caso di errori contenuti in questo scritto vi preghiamo di contattarci pubblicando un commento alla pagina <https://www.igrandangoli.it/appello-agli-edicolanti-italiani/> o tramite la sezione contatti del nostro sito.

INTRODUZIONE:

Ai tempi del COVID-19 siamo chiamati ad agire pacificamente, ubbidendo alle leggi universali ed eterne di carattere superiore, tenendo come faro Gandi e la sua disubbidienza pacifica. Del resto, quando la legge diventa ingiustizia la resistenza è un dovere.

Questo infatti è lo stato attuale delle cose:

1. Dicono che ci sia una comprovata pandemia covid19 in essere: purtroppo però, tutti i riferimenti ed i dati UFFICIALI dell'Istituto Superiore di Sanità sembrano smentire **inequivocabilmente** tale affermazione, in totale contrasto con quanto apertamente propagandato dai mezzi stampa mainstream (giornali e tv). Nella sezione risorse a questa pagina abbiamo riportato tutti i dettagli:
<https://www.igrandangoli.it/appello-agli-edicolanti-italiani/>
2. Noi tutti, cittadini italiani, vediamo, di giorno in giorno, sempre più compressi i nostri diritti costituzionali in nome di un'inesistente pandemia: mascherine obbligatorie, distanze di sicurezza obbligatorie dagli altri esseri umani, divieto di effettuare riunioni pubbliche, divieto di libera circolazione all'interno dei confini nazionali, divieto di espressione sempre più incalzante, compressioni dei diritti alla privacy (app obbligatorie per smartphone per il tracciamento del cittadino sono in fase di sviluppo), obbligo vaccinale sempre più vicino al concretizzarsi, ecc..
3. Lo strumento di controllo con il quale si pretende di mantenere forzosamente la compressione di tali diritti naturali e costituzionali sono aspre e severe sanzioni volte ad intimidire chi già, a causa di una situazione economica critica indotta, si trova in una condizione di ristrettezza o precarietà. Tradotto: piuttosto che prendere la multa, scegliamo di non uscire di casa o, se proprio necessario, di metterci un'inutile mascherina che ci fa respirare male!

Il fatto è che, come dimostreremo in questo documento, tale strumento di controllo è esile quanto uno spago legato ad una zampa di un elefante: l'elefante, abituato fin da cucciolo alla costrizione, non si rende conto di essere in grado di spezzare tale precario legaccio senza nemmeno dover fare fatica.

Noi siamo gli elefanti, le multe che rischiamo violando le restrizioni imposte dalle leggi in risposta alla presunta emergenza covid19 sono lo spago legato alla nostra zampa per tenerci (psicologicamente) immobilizzati.

LE SANZIONI COVID19: CARTA STRACCIA?

ATTENZIONE: ci sono tutti i presupposti per considerare tali sanzioni non esigibili, in quanto annullabili poiché, se è vero che siamo in uno stato ancora democratico le cui leggi si fondano sulla Costituzione, e che ci possiamo ancora fidare della Magistratura italiana che ha tutte le evidenze del caso per rendersi autonomamente conto della loro incostituzionalità, queste sembrano del tutto prive di fondamento giuridico: pertanto, è altamente probabile che, in futuro, una “semplice” raccomandata in autotutela potrebbe essere più che sufficiente per far decadere qualunque atto amministrativo scaturito da esse.

E' estremamente interessante infatti constatare come lo stesso presidente della Camera civile di Prato abbia messo a disposizione un documento di istanza di annullamento in autotutela, inviabile personalmente direttamente al Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana.

Tale documento di denuncia di illegittimità, reperibile liberamente in appendice all'articolo pubblicato su questa pagina <https://www.tvprato.it/2020/04/la-camera-civile-degli-avvocati-pratesi-chiede-lannullamento-del-dpcm-del-10-aprile-e-illegittimo/>, in sintesi mette in risalto l'illegittimità del DPCM 10 aprile 2020 (e dunque di tutte le sanzioni da esso scaturite) sulla base di due punti:

- 1. Incostituzionalità del DPCM stesso**
- 2. Numeri ufficiali che non comprovano alcuna pandemia**

E' pertanto plausibile che, molto presto, assisteremo alla divulgazione capillare della corretta procedura che ci consentirà di liberarci da suddette sanzioni capestro e da tutti gli effetti da esse scaturite a cascata.

A buon intenditor, poche parole.

RISORSE UTILI

Maggiori risorse ed approfondimenti sono disponibili al sito <https://www.igrandangoli.it/appello-agli-edicolanti-italiani/>

FAI VALERE I TUOI DIRITTI COSTITUZIONALI IN CASO DI CONTROLLO DURANTE L'EMERGENZA COVID-19

Il presente documento è il frutto della radiografia effettuata su questo audio sorgente:

<https://www.youtube.com/watch?v=av-oPIo0JZE>

Pur non essendo un esperto di diritto, facendo uso di buonsenso e pazienza, ho cercato di distillare e di semplificare tutti i concetti espressi in tale audio e di contestualizzare tutti gli articoli costituzionali chiamati in causa; ho inoltre aggiunto alcune considerazioni d'obbligo grazie ad altri materiali attinenti reperiti in rete e mi sono permesso di integrare, adattandolo leggermente, un documento del Popolo Della Madre Terra – PMT – nominandolo *Allegato 1*.

Ho inoltre aggiunto, contrassegnandolo come *Allegato 2*, un articolo scritto dallo stesso Mahat, pubblicato in passato sul sito sovranitaindividuale.it, che non è più in rete ma che meritava di rivedere la luce in questo contesto. Tale articolo include anche un estratto del un saggio di Giorgio Giannini “IL DIRITTO DI RESISTENZA NELLA COSTITUZIONE ITALIANA” .

Spero questo mio lavoro di collage possa essere d'aiuto in questi tempi controversi: vi prego di trovare il tempo necessario per ascoltare l'audio sorgente, leggere, capire ed assimilare i contenuti di questo documento. Ti auguro che questo materiale possa esserti d'aiuto nel tuo percorso di Lavoro interiore.

IMPORTANTE:

In caso di controllo da parte delle forze dell'ordine, **registrare SEMPRE a mezzo audio e video**. Nell'Allegato 1 vengono citati tutti i riferimenti giurisprudenziali a supporto della liceità della ripresa multimediale stessa e dell'esercizio dei diritti di coscienza, pace e resistenza legittima. Si consiglia di portare con sé copia dell'allegato 1 da compilare e consegnare al pubblico ufficiale

NB: Un pubblico ufficiale può richiedere l'identificazione di un cittadino previa notificazione allo stesso del **valido motivo** che lo spinga alla richiesta ed al fermo. Dopo aver avviato la registrazione, chiedere sempre al pubblico ufficiale qual è il *valido motivo* per cui ci sta chiedendo di identificarci.

DIRITTO DI CIRCOLAZIONE ALL'INTERNO DEI CONFINI NAZIONALI

Art. 29 Cost. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia . E' dunque sempre possibile muoversi per motivi famigliari.

Art. 16 Cost. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Il DL n.19 del 25-3-2020 prevede, mediante il DPCM 10 aprile 2020 - provvedimento per sua natura di carattere puramente amministrativo - deroghe all'Art.16 della Costituzione che non sono attuabili non avendo esso forza di legge. Per poter limitare i diritti costituzionali occorre fare una legge che preveda **modifiche costituzionali possibili SOLO in caso di dichiarazione di stato in guerra** (non in uno stato di presunta emergenza sanitaria).

Art. 77 Cost. Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

STATO DI GUERRA

Art. 78 Cost. Le Camere deliberano lo stato di guerra (1) e conferiscono al Governo i poteri necessari (2).

(1) Con il termine "guerra" il costituente ha avuto riguardo solo ai conflitti extranazionali che si instaurano tra stati (o tra alcuni di essi ed organizzazioni interne ad altri). Sono quindi esclusi i fenomeni di turbamento sociale interno, come le rivolte popolari.

(2) L'ipotesi più rilevante è quella di conferimento del potere legislativo, che si giustifica con la necessità di interventi rapidi e snelli i quali sarebbero preclusi al Parlamento a causa della sua struttura. In ogni caso, il Governo rimane responsabile nei confronti dell'organo legislativo, tenuto al controllo dell'esercizio del potere conferito. Questa delega, che esula dallo schema di cui all'art. 76 Cost., è obbligatoria: il Parlamento è tenuto a provvedervi, non avendo margine di scelta.

Art. 76 Cost. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 87 Cost. (Il Presidente della Repubblica) [...] Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere [...]

Attualmente, non è stato dichiarato lo stato di guerra. L'emergenza sanitaria non consente deroghe alla Costituzione. Il Governo non ha attualmente "pieni poteri" in questo momento e dunque non può nemmeno a sua volta delegare alle Regioni e ai Sindaci o agli enti locali a deroghe alla Costituzione della Repubblica.

OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE E GUANTI

Art. 2 Cost. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Obbligare una persona alla carenza di

ossigeno o costringerlo a rinunciare all'utilizzo del senso del tatto con le sue mani è una violazione dell'articolo 2.

Art. 13 Cost. La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

Art. 32 Cost. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana;

Le regioni non hanno attualmente alcuna autorità ad attuare deroghe alla Costituzione.

OBBLIGO FIRMA DELL'AUTOCERTIFICAZIONE

Chiedere rassicurazione sul fatto che l'ordine di compilare l'autocertificazione sia legale, legittimo e che non violi in nessun modo:

- la Costituzione Italiana (la legge suprema dello Stato a cui ogni altra legge è seconda)
- l'intero ordinamento giuridico italiano
- il Diritto Internazionale

Art. 10 Cost. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. [...]

Il diritto di resistenza all'oppressione, a ordini ingiusti e ingiustizie è un diritto riconosciuto dalla giurisprudenza internazionale, dalla dottrina e da alcune dichiarazioni e costituzioni. La Costituzione italiana non lo nomina ma la dottrina giuridica lo ritiene comunque tra i diritti implicitamente protetti dagli articoli 2, 11, 52, 54, e da leggi ordinarie e militari.

Art. 25 Cost. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge [cfr. art.102]. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge [cfr. art. 13 c.2].

Art. 24 Cost. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi . La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. [...]

Art. 102 Cost. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali.

Art. 28 Cost. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.

Art. 54 Cost: Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

Ad oggi, i cittadini a cui sono state affidate funzioni pubbliche non stanno ottemperando al loro dovere di difendere la Costituzione. Quindi rimangono i cittadini, il Popolo, a difenderla

Legge 445/2000, Art 48-2: “Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati **hanno facoltà di utilizzare.**”

Le amministrazioni possono fornire un modello precompilato, ma i cittadini non sono obbligati ad usarlo. E' un diritto del cittadino, non un dovere, quindi si può rifiutare di firmare un'autocertificazione prestabilita e precompilata. Inoltre, nel DPCM 10 aprile 2020 (legge di riferimento finché non verrà confermata dal parlamento o annullata) non si menziona alcuna autocertificazione. Dando il beneficio del dubbio è bene chiedere più volte al pubblico ufficiale se la compilazione dell'autocertificazione è qualcosa previsto per legge.

Legge 445/2000, Art 49-1: “**I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.**”

NB: Non si può autocertificare uno stato di salute. L'autocertificazione proposta dalle forze dell'ordine non può violare questa legge.

Forza di Legge o Forza d'Autorità:

Le forze dell'ordine possono agire solo in tre casi:

1. Flagranza di reato (violazione “sul fatto” di una legge)
2. Forza di Legge - c'è una legge vigente e va rispettata
3. Forza di Autorità – in base all'autorità che gli conferisce lo Stato

Bisogna chiedere rassicurazione sul fatto che l'ordine di firmare l'autocertificazione proposta sia un atto imposto dalla flagranza di reato, in Forza di Legge o in Forza di Autorità.

Se un pubblico ufficiale richiede di firmare l'autocertificazione “in Forza di Legge” sta mentendo sotto giuramento: non c'è legge in vigore attualmente che richieda questo.

Se un pubblico ufficiale richiede di firmare l'autocertificazione “in Forza di Autorità” deve produrre un ordine scritto (riportante nome cognome grado matricola dell'ufficiale segnalante che deve poi essere convalidato entro 48 ore da un giudice, altrimenti decade).

La legge non ammette l'ignoranza.

Far presente che, al processo di Norimberga, sono stati condannati i nazisti obbedivano agli ordini impartiti, in quanto erano essi stessi tenuti a conoscere bene la legge e soprattutto il buon senso umano, senza necessità di affidarsi a ciò che gli veniva ordinato di fare.

In caso di sanzione, **NON FIRMARE NIENTE**; l'unica dichiarazione da rilasciare è “mi stavo spostando per esigenze personali inerenti al mio stretto necessario”.

ALLEGATO 1: INFORMATIVA DEI RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI RIGUARDO LA RIPRESA VIDEO E L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI COSCIENZA (da compilare e consegnare al pubblico ufficiale)

RIGUARDO LA VIDEO RIPRESA:

1) Per la Corte di Cassazione la registrazione delle conversazioni è legittima. Lo dicono alcune sentenze tra cui: la n. 7239 del 8 giugno 1999 e la n. 36747 del 24 settembre 2003. Quest'ultima in particolare stabilisce che:

«Le registrazioni di colloqui anche all'insaputa dell'interessato sono perfettamente lecite ed equivalgono ad una presa di appunti scritti; non solo, la cosiddetta "registrazione fonica" costituisce valido elemento di prova davanti al giudice».

Secondo la sentenza della Corte di Cassazione n. 31342 del 16 marzo 2011, **la registrazione fonica di un colloquio telefonico ad opera di uno dei partecipi al colloquio medesimo è prova documentale rappresentativa di un fatto storicamente avvenuto, pienamente utilizzabile nel procedimento a carico dell'altro soggetto che ha preso parte alla conversazione.**

Inoltre, secondo la sentenza della Corte di Cassazione n. 18908 del 13 maggio 2011 **è legale registrare una conversazione tra presenti** perché chi dialoga **"accetta il rischio"** di essere registrato; tuttavia la diffusione della registrazione costituisce violazione della privacy se è fatta per scopi diversi "dalla tutela di un diritto proprio o altrui". Fuori dalla necessità di tutelare "un diritto proprio o altrui", invece, **la semplice registrazione di una conversazione non è reato se è effettuata per fini personali**, in questo caso **non c'è bisogno del consenso**

dell'interlocutore purché la registrazione venga custodita e non si proceda alla sua "comunicazione o diffusione". Invece **per poter diffondere a terzi la registrazione, quando ciò non sia necessario alla tutela di un diritto, è indispensabile il consenso dell'interlocutore** per non incorrere nel reato di trattamento illecito dei dati personali (Dlgs 196/2003).

Dunque la registrazione (anche segreta) non costituisce reato se, e solo se, a farla è chi partecipa o assiste alla conversazione, mentre non è uno strumento utilizzabile da terzi che, invece, non possono captare conversazioni altrui.

«La comunicazione, una volta che si è liberamente e legittimamente esaurita, senza alcuna intrusione da parte di soggetti ad essa estranei», dice la Cassazione, **«entra a fare parte del patrimonio di conoscenza degli interlocutori e di chi vi ha non occultamente assistito, con l'effetto che ognuno di essi ne può disporre».**

La Corte di Cassazione ha recentemente riaffermato, con sentenza n. 29320 del 2012, che le registrazioni audio di dialoghi poste in essere da persona partecipante alla discussione

possono essere utilizzati a fini processuali sebbene catturate di nascosto. Vietate sono invece quelle effettuate da un soggetto assente che ha lasciato il dispositivo audio attivo per registrare conversazione di terzi. Questo secondo caso si configura come "**intercettazione**", la quale deve sottostare a tutti gli oneri di procedura richiesti dalla legge.

La registrazione di un colloquio, per la Corte di Cassazione, è un ottimo strumento di difesa e può rappresentare un'utile prova in caso di prepotenze, minacce, insulti e ricatti subiti.

2) LEGGE 234 c.p.p.

1. È consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.

2. Quando l'originale di un documento del quale occorre far uso è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, può esserne acquisita copia.

3. È vietata [191] l'acquisizione di documenti che contengono informazioni sulle voci correnti del pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo o sulla moralità in generale delle parti, dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti [195 7, 203, 240] (2).

Note

(1) Trattasi di documenti in senso stretto ovvero formati fuori dall'ambito processuale, nel quale devono essere introdotti affinché possano acquistare rilevanza probatoria.

(2) Divieto che si pone in armonia con quanto disposto a proposito della prova testimoniale ex art. 194.

Ratio Legis

Il legislatore ha qui approntato una disciplina unitaria della prova documentale al fine di eliminare le incertezze della legislazione previgente.

Sentenze relative a questo articolo

Cass. n. 5880/2013

È legittima l'acquisizione nel processo penale della memoria difensiva depositata nel procedimento civile, attesa la sua natura di prova documentale alla luce della nozione generale di documento accolta dall'art. 234 c.p.p.

Cass. n. 5863/2012

È legittima l'acquisizione, nel processo penale, della consulenza tecnica d'ufficio resa nel giudizio civile non ancora definito con sentenza passata in giudicato, dovendo la stessa considerarsi prova documentale in quanto formata fuori del procedimento penale e rappresentativa di situazioni e cose.

Cass. n. 6297/2010

Non costituisce intercettazione e quindi non è soggetta al regime di autorizzazione proprio di questa la registrazione di un colloquio che un interlocutore esegua, anche all'insaputa degli altri partecipi alla conversazione, a fini di memorizzazione fonica di esso.

Cass. n. 4978/2010

La registrazione video è un documento figurativo, che testimonia di un fatto attraverso le immagini che lo rappresentano e non attraverso la scrittura che lo descrive, pertanto, non costituendo una scrittura privata, è utilizzabile probatoriamente al di fuori di quanto previsto dall'art. 2072 cod. civ., e quindi senza necessità della sua sottoscrizione, dovendo la sua autenticità essere accertata caso per caso dal giudice.

Cass. pen. n. 35616/2007

Il registro utilizzato dalle cancellerie giudiziarie per l'annotazione del deposito delle minute delle sentenze, benché sia un registro subsidiario e quindi non obbligatorio, è atto pubblico fidefacente e quindi ha valore di prova documentale.

Cass. n. 24178/2007

Il saggio fonico ha natura di documento e la sua acquisizione, non incidendo sulla sfera di libertà dell'interessato, non richiede alcuna formalità.

Cass. n. 16886/2007

La registrazione fonografica di una conversazione o di una comunicazione a opera di uno degli interlocutori non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo secondo la disposizione dell'articolo 234 del c.p.p.; a tal fine nulla rilevando che sia stata la polizia giudiziaria a fornire al privato, che provvede alla registrazione, lo strumento per la registrazione. (*Mass. redaz.*).

Cass. n. 5327/2004

I disegni effettuati da un minore nel corso delle dichiarazioni assunte dalla P.G. non possono essere considerati parti integranti del verbale delle dichiarazioni stesse, bensì documenti ai sensi dell'art. 234 c.p.p.

Cass. sez. un. n. 36747/2003

La registrazione del colloquio, in quanto rappresentativa di un fatto, integra la prova documentale disciplinata dall'art. 234 primo comma c.p.p. Il documento fonografico è pienamente utilizzabile se non viola specifiche regole di acquisizione della prova

Cass. n. 9964/2003

Ai fini dell'acquisizione e della lettura a dibattimento delle dichiarazioni rese da persona residente all'estero (art. 512 bis c.p.p.) occorre che le dichiarazioni orali siano state rese davanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria, siano state raccolte a verbale e che sia stata preventivamente esperita la procedura della rogatoria ai fini della citazione. Non possono, pertanto, considerarsi un valido equipollente a fini probatori le missive, contenenti la descrizione dei fatti posti a fondamento della contestazione all'imputato, inviate dall'estero da parte del teste — persona offesa, che non abbia in precedenza mai reso dichiarazioni e non sia stato citato a comparire a dibattimento.

RIGUARDO L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI COSCIENZA, PACE E RESISTENZA LEGITTIMA

L'art.11 della Costituzione sancisce: "L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali". Da questa disposizione, inserita nei "principi fondamentali", deriva una chiara connotazione "pacifista" della Repubblica Italiana e quindi l'illegittimità non solo della guerra "offensiva", ma anche di quella decisa al di fuori della decisione degli Organismi Internazionali di cui la Repubblica Italiana fa parte, quali l'ONU o la NATO.

La Costituzione della repubblica italiana, inoltre, all'art.2 "riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo", tra i quali c'è sicuramente anche il "diritto alla pace" (cioè dei cittadini e dei non cittadini, a vivere in pace). Però questo **diritto inviolabile** non può essere tutelato con la violenza, sacrificando così altri diritti inviolabili.

Inoltre, la Costituzione della Repubblica Italiana, all'art.10 stabilisce espressamente che tale Ordinamento giuridico "si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute", le quali **recepiscono i principi fondamentali del cosiddetto "diritto delle genti", ed alle quali pertanto nessuno può sottrarsi.**

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 829 del 1988 ha chiarito che quando la Costituzione affida l'adempimento dei "compiti fondamentali", tra i quali rientra anche quello della "convivenza pacifica tra i popoli" in base all'art.11, alla Repubblica o all'Italia, si riferisce anche agli Enti Locali, nelle loro varie articolazioni (Regioni, Province, Comuni), i quali pertanto sono corresponsabili nell'adempimento di questi "compiti fondamentali". **Ne deriva che gli Enti Locali hanno non solo il diritto, ma anche il dovere di "impegnarsi per la pace", ad esempio attivandosi per promuovere e diffondere tra i cittadini la "cultura della pace". Inoltre, possono anche attuare "atti di non collaborazione" con le iniziative belliche decise dal Governo in modo illegittimo, perché in contrasto con i principi costituzionali.**

IN CONCLUSIONE

Il diritto di resistenza è sostanzialmente (ed implicitamente) accolto dalla Costituzione Italiana, in quanto **rappresenta una estrinsecazione del principio della sovranità popolare**, sancito dall'art.1 della Costituzione, e che quindi informa tutto il nostro ordinamento giuridico.

La sovranità è esercitata in modo diretto attraverso i fondamentali diritti di libertà, garantiti espressamente dalla Costituzione, ed in modo indiretto attraverso lo Stato-apparato (la Pubblica Amministrazione), la cui attività **non può comunque essere in contrasto con la sovranità popolare**. Pertanto, quando lo Stato esprime una volontà contraria a quella del popolo, spetta a questo (e quindi ai cittadini, singolarmente o collettivamente) riappropriarsi della sovranità per ripristinare la legalità (ad esempio difendere le Istituzioni democratiche).

In pratica, quando un Governo, pur instauratosi legalmente agisce al di fuori della propria legittimazione (che deriva dalla sovranità popolare espressa con le elezioni), i cittadini, che sono gli effettivi titolari della sovranità, possono, anzi devono, attivarsi (con la resistenza) per ripristinare la legalità violata.

Se non fosse consentito a chi possiede una cittadinanza di **ricorrere alla resistenza**, quale estremo rimedio per ripristinare la legalità violata, il principio della sovranità popolare sarebbe di fatto privo

di significato.

Al riguardo il Prof. Vezio Crisafulli, eminente costituzionalista, scrive che, negli ordinamenti nei quali è accolto il principio della sovranità popolare, il popolo “è sempre in grado di far valere la propria volontà, a tutela dei propri interessi, nei confronti di quella, eventualmente contrastante, manifestata dalla persona statale attraverso i suoi organi”.

Pertanto, la **Resistenza di chi possiede una cittadinanza**, è uno **strumento fondamentale**, seppure eccezionale, **di garanzia dell’Ordinamento Costituzionale anche se non è espressamente stabilita**.

Inoltre, il **dovere di fedeltà alla Costituzione**, sancito dall’**art.54**, comporta il dovere di **non** obbedire alle leggi che sono in contrasto con essa. Pertanto, quando si compiono, da parte di qualunque Organo Costituzionale, anche il Governo o il Parlamento, atti di eversione dell’ordine costituzionale, insiste non solo il diritto ma il dovere di resistenza individuale o collettiva (ed anche “attiva”, purché attuata in modo non-violento per non ledere i Diritti fondamentali di altri individui) al fine di salvaguardare le istituzioni democratiche.

Così, quando lo Stato-apparato realizza materialmente un’attività contraria ai principi fondamentali della Costituzione, come ad esempio fare una guerra offensiva e illegittima, ovvero che non sia esclusivamente per la legittima difesa del suo popolo, nasce il dovere di resistenza, anche collettiva, quale extrema ratio per il ripristino della legalità costituzionale, che può essere praticata anche nella forma della disobbedienza civile non-violenta.

Premesso anche che: la sentenza N° 43 del 1997 [AD] ha concluso che gli articoli 2, 3, 19 e 21 costituzionali della Repubblica Italiana contengono un insieme di elementi normativi convergenti nella configurazione unitaria di un principio di protezione dei cosiddetti Diritti della Coscienza, si rileva quindi che la Repubblica Italiana, come tutti gli Enti a lei connessi, è tenuta ad adottare ed onorare per Legge l’istituto dell’*Obiezione di Coscienza e Libera Coscienza*; quindi le leggi, normative e regolamenti che vanno in contrasto con principi considerati universali, la così detta *legis corruptio* e, nello specifico, qualunque legge che ostacoli l’adempimento del principio di equità, libera coscienza, libero commercio, libera partecipazione a contratti offerti da chiunque, sono contestati in quanto limiterebbero l’espressione attuativa (creativa) della verità e della giustizia; per tale ragione le leggi, le normative, i regolamenti, aventi tali caratteristiche ostative, non possono essere applicate al sottoscritto e di conseguenza alle mie attività,

Il qui presenteNOME DEL AGENTE DICHIARATOSI..... è informato, quindi responsabile direttamente, congiuntamente e disgiuntamente dall’Ente per cui lavora, di qualsiasi suo comportamento, in convenzione con l’articolo 28 della Costituzione della Repubblica Italiana, ed è esonerato dall’applicare le normative consuetudinarie poiché in questo caso costituirebbero violazione della Costituzione Italiana, essendo gli Enti a lei connessa assoggettati ai principi sopra menzionati, per Legge.

ALLEGATO 2: Diritto di Resistenza in Italia

di Mahat Dei Cerasuolo – pubblicato su sovraindividuale.it a dicembre 2014

Ave Sovrani e non,

Autodeterminazione significa anche essere coerenti con le proprie posizioni e difenderle con impavido ardimento

Quando la legge diviene ingiustizia, allora , la Resistenza, diviene un dovere, a maggior ragione quando la resistenza alle ingiustizie legalizzate che ci opprimono è un DIRITTO!

e non credo di dover fare esempi per dimostrare quanto gli italiani stiano subendo ingiustizie dal governo, non devo elencarvi tutte le leggi e tasse ingiuste che vogliono farci passare per necessarie, come se ci fosse un epidemia da crisi, che trall'altro, sappiamo essere indotta da gli stessi "falsi dottori" così che oggi, possano proporci la loro "cura" obbligatoria che in realtà sembra essere velenosa per chiunque, eccetto LORO, I GOVERNANTI MAI ELETTI

Con grande piacere ho letto il bellissimo lavoro di Giorgio Giannini che gentilmente ha concesso di lasciarmi pubblicare, la sua ricostruzione storica che sottolinea quanto il diritto di resistenza sia uno strumento che bisogna più che considerare come gesto disperato di dissenso

poiché esso è un atto Dovuto per ripristinare la legittimità delle stesse leggi che oggi sono attualmente in vigore, fondato su basi di diritto che sono a disposizione di ogni Uomo e Donna che appartiene a questa nostra amata penisola che ora è arrivato il momento di difendere come la nostra Vera Madre da chi la sta attaccando e colonizzando per depredarla subdolamente attraverso leggi emanate in nome del popolo, che vanno di fatto, contro gli interessi del popolo stesso

Buona lettura

Mahat

IL DIRITTO DI RESISTENZA NELLA COSTITUZIONE ITALIANA di Giorgio Giannini¹

IL DIRITTO DI RESISTENZA NELLA STORIA

Nell'era moderna, il problema dell'obbedienza o meno all'Autorità ed al potere costituito si pone con il Cristianesimo, per il quale l'obbedienza a Dio viene prima di quella alle leggi dello Stato (Obedire oportet Deo, magis quam hominibus- Bisogna obbedire a Dio prima che agli uomini- Atti 5,9-). In base a questo principio, i cristiani dei primi due secoli disobbediscono alle leggi romane che essi considerano contrarie ai comandamenti divini, in primo luogo la legge che impone di prestare il servizio militare, perchè è contrario al comandamento di “non uccidere ”, ed

affrontano serenamente le pene, compreso il martirio, per rimanere fedeli alla propria religione ed alla propria coscienza (i cristiani sono infatti i primi obiettori di coscienza al servizio militare).

Tutto cambia nel 313, quando l'imperatore Costantino riconosce come Religione il Cristianesimo, che successivamente diventerà addirittura l'unica e vera Religione dello Stato romano. Nel 380, con un provvedimento dell'imperatore Teodosio, solo i cristiani saranno considerati meritevoli di prestare il servizio militare nelle truppe imperiali.

Dal Medio Evo, vari filosofi e teologi elaborano dottrine sul diritto di resistenza; ricordiamo S. Tommaso d'Aquino che afferma: "Chi uccide il tiranno è lodato e merita un premio".

Secondo autorevoli costituzionalisti, il riconoscimento giuridico del diritto di resistenza risale alla Bolla d'oro di Andrè II del 1222 ed al Capitolo 61 della Magna Charta inglese del 1225.

Il diritto –dovere di resistenza è riconosciuto espressamente nella Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America del 5 luglio 1776: "Noi riteniamo che ...tutti gli uomini sono stati creati uguali, che il Creatore ha fatto loro dono di determinati inalienabili dirittiche ogni qualvolta una determinata forma di governo giunga a negare tali fini, sia diritto del popolo il modificarla o l'abolirla, istituendo un nuovo governo che ponga le basi su questi principi ... Allorchè una lunga serie di abusi e di torti ...tradisce il disegno di ridurre l'umanità ad uno stato di completa sottomissione, diviene allora suo dovere, oltre che suo diritto, rovesciare un tale governo ...".

Il diritto –dovere di resistenza all'oppressione riceve la legittimazione giuridica anche nella Rivoluzione Francese. Infatti la Dichiarazione dei Diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 afferma all'art.2: "Lo scopo di ogni società è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell'uomo. Questi diritti sono la libertà e la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione".

In modo più esplicito, la Costituzione francese del 1793 (che però non è mai entrata in vigore) afferma all'art.33: "La resistenza all'oppressione è la conseguenza degli altri diritti dell'uomo" ed all'art.35: "Quando il governo viola i diritti del popolo, l'insurrezione è per il popolo il più sacro dei diritti ed il più indispensabile dei doveri".

Negli anni seguenti, con l'affermarsi degli Ordinamenti democratico-liberali, si affievolisce l'interesse per il diritto-dovere di resistenza all'oppressione, che diventa l'extrema ratio per la

1 Ricercatore e storico è autore di numerose pubblicazioni sull'opposizione popolare al fascismo, sulla Resistenza e sull'obiezione di coscienza, socio fondatore del Centro Studi Difesa Civile.

difesa dell'Ordinamento democratico dello Stato.² Così, anche in Italia, dopo l'emanazione dello Statuto Albertino del 1848, la resistenza, soprattutto quella collettiva, finisce con l'essere legittimata solo entro i limiti del rispetto della Costituzione vigente.

Il problema del riconoscimento giuridico del diritto-dovere di Resistenza si ripropone alla fine della Seconda Guerra mondiale, dopo le tragiche vicende dello sterminio di milioni di esseri umani, soprattutto ebrei, nei Lager nazisti. Così, nello Statuto del Tribunale di Norimberga, definito nell'accordo di Londra dell'8.8.1945 da parte delle potenze alleate, viene stabilito il principio della responsabilità penale personale di coloro che hanno commesso "crimini di guerra" o "crimini contro l'umanità", anche se in esecuzione di ordini emanati da un'autorità superiore.

Questo principio è stato riconosciuto dall'Ordinamento Internazionale ed il diritto di resistenza è stato inserito in numerose Costituzioni del secondo dopoguerra, soprattutto nella Repubblica Federale Tedesca, che aveva dato origine all'orrore nazista. Così, la Costituzione del Lander dell'Assia del 1.12.1946, all'art.147 afferma: "La resistenza contro l'esercizio contrario alla Costituzione del potere costituito è diritto e dovere di ciascuno". La Costituzione del Lander di Brema del 21.10.1947, all'art. 19 afferma: "Se i diritti dell'uomo stabiliti dalla Costituzione sono violati dal potere pubblico in contrasto con la Costituzione, la resistenza di ciascuno è diritto e dovere". La Costituzione del Lander di Brandeburgo del 31.1.1947, all'art. 6 afferma: "Contro le leggi in contrasto con la morale e l'umanità sussiste un diritto di resistenza". Anche la Costituzione della Repubblica Federale Tedesca, all'art.20, 4° comma, afferma: "Tutti i tedeschi hanno diritto alla resistenza contro chiunque intraprenda a rimuovere l'ordinamento vigente, se non sia possibile alcun altro rimedio".

Recentemente, una importante sentenza del Conseil Constitutionnel francese (equivalente alla nostra Corte Costituzionale) ha riaffermato la resistenza "come diritto positivo di valore costituzionale" che "potrà servire da parametro di costituzionalità per la valutazione di leggi repressive che tendano ad impedire al popolo sovrano alcune forme di esercizio".

IL DIRITTO DI RESISTENZA NEL DIBATTITO PER L'APPROVAZIONE DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

Il 5.12.1946, la Sottocommissione, incaricata all'interno della Commissione dei 75 (cosiddetta dal numero dei componenti) di elaborare la prima parte della Costituzione, inserisce nel Progetto di Costituzione, al 2° comma dell'art.50, la seguente disposizione, "Quando i pubblici poteri violino le libertà fondamentali ed i diritti garantiti dalla costituzione, la resistenza all'oppressione è diritto e dovere del cittadino".

La norma è proposta dall'On. democristiano Giuseppe Dossetti e dall'On. demolaburista Cevolotto, che si sono ispirati ad altre Carte Costituzionali, in particolare all'art.21 della Costituzione francese del 1946, che stabilisce: "Qualora il governo violi la libertà ed i diritti garantiti dalla costituzione, la resistenza, sotto ogni forma, è il più sacro dei diritti ed il più imperioso dei doveri".

Nel maggio 1947, quando il Progetto di Costituzione è discusso nel plenum dell'Assemblea Costituente, alcuni Deputati, appartenenti soprattutto al Partito Liberale e al Partito Repubblicano, pur non dichiarandosi, in linea di principio, contrari al riconoscimento

²Vedasi al riguardo quando affermato dal giurista Romagnosi in *La scienza della Costituzione* nel 1849. ²

costituzionale del diritto di resistenza, sollevano dei dubbi sull'opportunità del suo inserimento nella Costituzione.³

Nel dicembre 1947, quando si esamina l'art.50 del Progetto di Costituzione, anche i democristiani si oppongono all'inserimento del diritto di resistenza nel testo definitivo della Costituzione.⁴ Così, quando si vota il testo dell'art.54, che ha sostituito l'art.50 del Progetto, il diritto di resistenza è soppresso, nonostante il voto favorevole dei comunisti, dei socialisti e degli autonomisti. Molto probabilmente sull'esito del voto influirono motivazioni di opportunità politica ed anche una certa confusione di interpretazione tra il concetto di resistenza e quello di rivoluzione. Invece tra i due termini c'è una profonda differenza : la rivoluzione tende al rovesciamento del regime politico; invece, la resistenza mira alla conservazione del regime politico (purchè sia, naturalmente, democratico) e quindi è uno strumento di garanzia per la sua esistenza.

LA SOVRANITA' POPOLARE FONTE DEL DIRITTO DI RESISTENZA

Secondo autorevoli costituzionalisti, anche se non è espressamente stabilito dalla nostra Carta Costituzionale, il “diritto di resistenza all'oppressione ” è implicitamente legittimato, essendo una delle garanzie di difesa della Costituzione, in caso di violazione dei principi fondamentali in essa stabiliti.⁵ Infatti, il diritto di resistenza trova la sua legittimazione nel principio della “sovranità popolare ”, sancito nell'art. 1 della nostra Costituzione ⁶, che quindi rappresenta la legittimazione all'intero Ordinamento giuridico.

La “sovranità ”, peraltro, è attribuita ad ogni singolo cittadino, come membro del popolo, e non solo al popolo nel suo insieme.

Nel nostro Ordinamento giuridico, comunque, ci sono varie norme che stabiliscono la legittimità della resistenza individuale (cioè del singolo individuo) di fronte al provvedimento illegittimo (anche se apparentemente legittimo) dell'Autorità e/ o al comportamento arbitrario di un pubblico funzionario. Ricordiamo, l'art. 4 del DLL n. 288 del 1944 , che legittima la resistenza attiva (non solo passiva) ad un pubblico ufficiale o ad un corpo politico,

³ Al riguardo l'On. liberale Condorelli afferma: “Bisogna riconoscere che questo diritto di resistenza, che si manifesta attraverso insurrezioni, colpi di Stato, rivoluzioni, non è un diritto, ma la stessa realtà storica ...Sono fatti logicamente anteriori al diritto ”.

4 L'On. democristiano Mortati, nella sua dichiarazione di voto afferma: "Non è al principio che ci opponiamo ,ma all'inserzione nella Costituzione di esso, e ciò perché a nostro avviso il principio stesso riveste carattere metagiuridico e mancano nel congegno costituzionale i mezzi e le possibilità di accertare quando il cittadino eserciti una legittima ribellione al diritto e quando invece questa sia da ritenere illegittima "

5 Al riguardo, il prof. Paolo Barile scrive: "Anche qualora il diritto positivo vietasse espressamente al resistenza, essa sarebbe perfettamente legittima in quanto la violazione della costituzione materiale compiuta da un soggetto legittimerebbe la conseguente violazione delle norme che vietano la resistenza da parte di un altro soggetto interessato al mantenimento delle basi dell'ordinamento violato. " Infatti, dai lavori preparatori si ha la sensazione che l'Assemblea Costituente non abbia voluto costituzionalizzare un tale principio, ma che non abbia neppure voluto prendere la esplicita posizione di vietarlo ". (Il soggetto privato nella Costituzione italiana, Cedam, 1953).

6 Al riguardo, l'On. Costantino Mortati, anche lui eminente costituzionalista, nella sua dichiarazione di voto sul 2° comma dell' art 50 del Progetto di Costituzione, afferma: "La resistenza trae titolo di legittimazione dal principio della sovranità popolare perché questa, basata com'è sull'adesione attiva dei cittadini ai valori consacrati nella Costituzione, non può non abilitare quanti siano più sensibili a essi ad assumere la funzione di una loro difesa e reintegrazione quando ciò si palesi necessario per l'insufficienza e la carenza degli organi ad essa preposti ". Inoltre, nel suo commento all'art.1 della Costituzione, nel Commentario della Costituzione del 1975, afferma: "Per contestare l'ammissibilità del diritto di resistenza non vale richiamarsi alla decisione della Costituente di eliminare la norma del progetto che lo prevedeva. In realtà dalla discussione non emergono chiaramente i motivi del rigetto, molto contestato, ma prevalente sembra essere stata l'opinione dell'inutilità di una norma che disciplini i modi di esercizio di un diritto che, per sua stessa natura, sfugge ad astratte predisposizioni "

amministrativo o giudiziario, qualora queste funzioni pubbliche siano esercitate in modo arbitrario. Ricordiamo anche l'art.51 del Codice penale che esclude la punibilità dei fatti compiuti nello "esercizio di un dovere " o nello "adempimento di un dovere, imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità " e l'art.650 del Codice Penale, che legittima la disobbedienza contro provvedimenti non "legalmente dati " dall'Autorità ,cioè emanati arbitrariamente e quindi illegittimi.

Per i militari, inoltre, il dovere di disobbedire all'ordine manifestamente illegittimo è previsto dalla legge 11.7.1978 n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare), che all'art. 4 stabilisce: " Il militare al quale viene impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l'ordine e di informare al più presto i superiori ". La norma è ribadita nell'art.25 del Regolamento di disciplina delle Forze Armate, varato con il DPR n. 545 del 1986.

Questa norma è una chiara esecuzione dell'art. 52 , 2 comma della Costituzione, che stabilisce che "l'ordinamento delle Forze Armate si informa allo spirito democratico della Repubblica ". Allo stesso modo è perfettamente legittima la resistenza collettiva contro ordini, decisioni o comportamenti, in contrasto con i principi incostituzionali, adottati non solo da pubblici funzionari o dalle Autorità, ma anche da Organi Costituzionali, quali Governo e Parlamento, che rappresentano lo Stato-apparato.

La resistenza collettiva si esercita attraverso l'esercizio dei diritti di libertà

, previsti e tutelati espressamente dalla nostra Costituzione, come il diritto di manifestazione del pensiero (art. 21) ed il diritto di sciopero (art.40) , anche politico. 7

In verità, l'art. 54 della Costituzione sancisce: "Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini, cui sono affidate le funzioni pubbliche, hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento ".

Non si deve però confondere il dovere di fedeltà con quello di obbedienza. Sono infatti due concetti diversi: la fedeltà alla Repubblica precede, logicamente e concettualmente, l'osservanza delle leggi dello Stato. Pertanto, il dovere di fedeltà alla Repubblica, e quindi alla Costituzione ed in particolare ai principi fondamentali in essa stabiliti, prevale sul dovere di obbedienza, di cui

7 Riguardo alla resistenza collettiva, il Prof. Giuliano Amato, un costituzionalista molto acuto (chiamato il "dottor sottile" ed in seguito diventato Presidente del Consiglio dei Ministri), commentando le due sentenze di condanna emesse dai tribunali penali di Palermo e di Catania in seguito ai gravi moti di piazza del luglio 1960 contro il Governo dell'On. Tambroni, sostenuto dal partito di destra Movimento Sociale Italiano (peraltro i moti popolari portarono alla caduta del Governo), nel 1961 scriveva che i poteri che sono esercitati dallo Stato-governo "non fanno capo originariamente ad esso, ma gli sono trasferiti, magari in via permanente, dal popolo". Pertanto, "l'esercizio di quei poteri deve svolgersi, per chiaro dettato costituzionale, in guisa tale da realizzare una permanente conformità dell'azione governativa agli interessi in senso lato della collettività popolare: si che, quando tale conformità non sia perseguita da quell'azione, è perfettamente conforme al sistema, cioè legittimo, il comportamento del popolo sovrano che ponga fine alla situazione costituzionalmente anormale". Sostiene inoltre che "la resistenza collettiva può indirizzarsi anche contro il Parlamento" qualora la sua azione sia illegittima. Pertanto, "potrebbe il popolo, nel mancato funzionamento dei meccanismi di garanzia predisposti all'interno dello Stato-governo, ripristinare con altri mezzi il rispetto del suo sovrano volere, che nella Costituzione trova la sua massima espressione".

Inoltre, Giuliano Amato scrive nel 1962, in *La sovranità popolare nell'ordinamento italiano*, che in caso di non funzionamento degli organi di controllo e di garanzia, se cioè lo stesso Stato-apparato fosse "partecipe dell'azione eversiva", compiendo "atti difformi dai valori e dalle finalità fatti propri dalla coscienza collettiva ed indicati nella Costituzione", allora sarebbe legittimo il ricorso alla resistenza, individuale o collettiva. Afferma inoltre: "ove circostanze particolari lo impongano, come può disconoscersi al popolo, che della sovranità è titolare e che ne controlla l'esercizio... da parte dello Stato-governo, il potere di ricondurre alla legittimità, con mezzi anche non previsti, questo esercizio, ove irrimediabilmente se ne discosti".

peraltro costituisce il presupposto giuridico. Quindi, in caso di contrasto delle leggi in vigore con i principi fondamentali dell'Ordinamento Costituzionale, è sempre l'obbedienza a questi ultimi che prevale sull'obbedienza alle leggi. Peraltro, la semplice obbedienza alle leggi non esaurisce l'obbligo di fedeltà alle Istituzioni, che richiede un comportamento concreto in sintonia con i principi fondamentali sanciti dalla Carta Costituzionale.

Non a caso il diritto di resistenza è stato concepito nel 1946 (quando viene inserito nell'art.50 del Progetto di Costituzione) come collegato al dovere di fedeltà, stabilito dall'art. 54 (già art. 50 del Progetto), anche se in un primo momento era stato collegato al principio della sovranità popolare.

Naturalmente, la resistenza non può essere esercitata in forma violenta, perché, per difendere un diritto fondamentale, leso dall'esercizio arbitrario di pubbliche funzioni, non si può ledere e sacrificare altri diritti fondamentali, di pari o maggiore rilevanza, quale quello alla vita ed alla sicurezza delle persone. 8

LA "PACE" PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA COSTITUZIONE

L'art.11 della Costituzione sancisce: "L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali". Da questa disposizione, inserita nei "principi fondamentali", deriva una chiara connotazione "pacifista" del nostro Paese e quindi l'illegittimità non solo della guerra "offensiva", ma

anche di quella decisa al di fuori della decisione degli Organismi Internazionali di cui il nostro Paese fa parte, quali l'ONU o la NATO.

La nostra Costituzione, inoltre, all'art.2 "riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo", tra i quali c'è sicuramente anche il "diritto alla pace" (cioè dei cittadini a vivere in pace). Però questo diritto inviolabile non può essere tutelato con la violenza, sacrificando così altri diritti inviolabili, come abbiamo già detto.

Inoltre, la Costituzione, all'art.10 stabilisce espressamente che il nostro Ordinamento giuridico "si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute", le quali recepiscono i principi fondamentali del cosiddetto "diritto delle genti", ed alle quali pertanto nessuno può sottrarsi.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 829 del 1988 ha chiarito che quando la Costituzione affida l'adempimento dei "compiti fondamentali", tra i quali rientra anche quello della "convivenza pacifica tra i popoli" in base all'art.11, alla Repubblica o all'Italia, si riferisce anche agli Enti Locali, nelle loro varie articolazioni (Regioni, Provincie, Comuni), i quali pertanto sono corresponsabili nell'adempimento di questi "compiti fondamentali". Ne deriva che gli Enti Locali hanno non solo il diritto, ma anche il dovere di "impegnarsi per la pace", ad esempio attivandosi per promuovere e diffondere tra i cittadini la "cultura della pace". Inoltre, possono anche attuare "atti di non collaborazione" con le iniziative belliche decise dal Governo in modo illegittimo, perché in contrasto con i principi costituzionali.

8 Peraltro il comportamento violento del singolo individuo è ammesso solo in alcune ipotesi espressamente previste dal Codice penale, quali la legittima difesa e lo stato di necessità, che comunque sono valutate dal giudice con rigore

CONCLUSIONI

Il diritto di resistenza è sostanzialmente (ed implicitamente) accolto dalla nostra Costituzione, in quanto rappresenta una estrinsecazione del principio della sovranità popolare, sancita dall'art. 1 della Costituzione e che quindi informa tutto il nostro Ordinamento giuridico.

La sovranità è esercitata in modo diretto attraverso i fondamentali diritti di libertà, garantiti espressamente dalla Costituzione, ed in modo indiretto attraverso lo Stato- apparato (la Pubblica Amministrazione), la cui attività non può comunque essere in contrasto con la sovranità popolare. Pertanto, quando lo Stato non esprime una volontà contraria a quella del popolo, spetta a questo (e quindi ai cittadini, singolarmente o collettivamente) riappropriarsi della sovranità per ripristinare la legalità (ad esempio difendere le Istituzioni democratiche).

In pratica, quando il Governo, pur instauratosi legalmente (con le elezioni) agisce al di fuori della propria legittimazione (che deriva dalla sovranità popolare espressa con le elezioni), i cittadini, che

sono gli effettivi titolari della sovranità possono, anzi devono, attivarsi (appunto con la resistenza) per ripristinare la legalità violata.

Se non fosse consentito ai cittadini di ricorrere alla resistenza, quale estremo rimedio per ripristinare la legalità violata, il principio della sovranità popolare sarebbe di fatto privo di significato⁹. Pertanto, la resistenza dei cittadini è uno strumento fondamentale, seppure eccezionale, di garanzia dell'Ordinamento Costituzionale, anche se non è espressamente stabilita.

Inoltre, il dovere di fedeltà alla Costituzione, sancito dall'art.54, comporta il dovere di non obbedire alle leggi che sono in contrasto con essa. Pertanto, quando si compiono, da parte di qualunque Organo Costituzionale, anche il Governo o il Parlamento, atti di eversione dell'ordine costituzionale, c'è non il diritto, ma il dovere di resistenza (individuale o collettiva ed anche "attiva", purchè attuata in modo nonviolento per non ledere i diritti fondamentali di altri individui), al fine di salvaguardare le Istituzioni democratiche.

Così, quando lo Stato-apparato realizza materialmente un'attività contraria ai principi fondamentali della Costituzione, come ad esempio fare una guerra "offensiva" o illegittima, quale è quella decisa al di fuori degli Organismi Internazionali, nasce il dovere di resistenza, anche collettiva, quale "extrema ratio" per il ripristino della legalità costituzionale, e che può essere praticata anche nella forma della disobbedienza civile, nonviolenta.

⁹ Al riguardo il Prof. Vezio Crisafulli, eminente costituzionalista, scrive che „negli ordinamenti nei quali è accolto il principio della sovranità popolare, il popolo “è sempre in grado di far valere la propria volontà, a tutela dei propri interessi, nei confronti di quella, eventualmente contrastante, manifestata dalla persona statale attraverso i suoi organi”.